

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE LA CONCHIGLIA SCUOLA DI EQUITAZIONE – CENTRO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE

(Conforme al D.LGS 36/2021 ed al D.Lgs 117/2017)

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, in Serravalle a Po, ai sensi e per gli effetti del primo libro del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 117/2017 e succ. mod. e integr., una associazione sportiva dilettantistica in forma di Ente del Terzo Settore, denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE LA CONCHIGLIA SCUOLA DI EQUITAZIONE – CENTRO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE". L'associazione assumerà anche la qualifica di A.P.S. e sarà denominata in breve "LA CONCHIGLIA A.S.D. A.P.S.". Nel testo del presente Statuto è chiamata anche "Associazione".
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione sportiva dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale", anche in acronimo A.S.D. – A.P.S.
3. L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, e la sua durata è illimitata. L'Associazione non è dotata di personalità giuridica.
4. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci adottata con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

ART. 2 – SEDE

1. L'Associazione ha sede in Serravalle a Po (MN), in Via Argine Po n. 11.
2. La Sede può essere trasferita in un altro luogo, con decisione assunta dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali

ART. 3 – SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica, connessa alle discipline degli Sport Equestri e più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante l'esercizio prevalente delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. d), i), t), u) del D.Lgs 117/2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. A mero titolo di esempio, nel perseguire dette finalità l'Associazione può intraprendere le seguenti attività:

- a) promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo degli sport equestri, favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla vita sportiva e ricreativa;
- b) organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli Associati di praticare gli sport equestri a carattere ludico, amatoriale e dilettantistico;
- c) organizzare attività formative e didattiche - teoriche e pratiche - per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport equestri;
- d) provvedere al mantenimento dei cavalli-atleti degli Associati, anche approvvigionandosi di tutto quanto necessario;
- e) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tale attività;
- f) organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, e alla pratica, anche a scopi formativi, degli sport equestri;
- g) provvedere alla assistenza continua dei propri Associati, allievi della scuola e non, attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato.
- h) la rieducazione fisica e funzionale dei suoi utenti, mediante la prassi dello sport - terapia, la riabilitazione tramite cavallo e la pet - therapy;



- 1) l'educazione assistita con gli animali (in particolare con i cavalli), per la promozione del benessere delle persone, la riabilitazione ed il reinserimento sociale.

L'Associazione, nella pratica delle discipline equestri così come opera a favore dei cavalieri, si adopera per valorizzare, tutelare e regolamentare l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari, così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.S.E., in quanto parte attiva per la pratica degli sport equestri.

4. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto prescritto dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione è impegnata a presentare domanda di affiliazione alla Federazione Italiana Sport Equestri, e, ottenuta l'Affiliazione, a mantenere il rapporto di Affiliato.

6. Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr., l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali.

7. L'Associazione si impegna ad operare garantendo l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o della Federazione Italiana Sport Equestri, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

8. L'Associazione può collaborare o anche aderire ad altri enti, pubblici o pri-



vati, ivi compresi enti scolastici e universitari con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Può aderire a raggruppamenti, associazioni temporanee, e altre forme di iniziative congiunte con altri enti e/o società o soggetti giuridici ai fini della partecipazione a bandi pubblici e/o privati e acquisizione di risorse atte a partecipare ad iniziative coerenti con gli scopi associativi.

ART. 4 – AFFILIAZIONE/AGGREGAZIONE

1. L'Associazione è impegnata a fare richiesta di affiliazione alla F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri. Con la affiliazione, la Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

2. L'Associazione è impegnata ad applicare e attuare le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni e società affiliate.

ART. 5 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

1. La Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;



- b) contributi associativi di cui infra art. 6, c.2.;
- c) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- d) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- f) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione;
- h) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- i) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- j) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

2. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi;
- c) dal materiale di scuderia e di selleria e da ogni altro relativo attrezzo;
- d) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- e) da tutti gli altri beni mobili ed immobili, ivi compresi gli equini di proprietà della Associazione;
- f) dalle donazioni, lasciti e successioni.



3. I fondi sono depositati presso l'Istituto bancario stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-venti, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

1. Gli Associati sono obbligati al versamento della eventuale quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale. La quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita di adesione. L'entità della eventuale quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale è determinata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Termini e modalità del pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di età, sesso, nazionalità, credo politico e religione, che intendano partecipare alle attività sociali e/o sportive e/o ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta, e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Il soggetto che intenda far parte dell'Associazione presenta domanda



scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo. Nella domanda sono indicati dati anagrafici, recapiti, indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, indirizzo di posta elettronica certificata se disponibile. In tale richiesta, l'aspirante Associato dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di conoscerne Statuto e Regolamenti, e si impegna espressamente a osservarli, si impegna inoltre ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

3. La qualità di Associato si acquisisce all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Qualora la richiesta dell'aspirante Associato fosse respinta, tale decisione deve essere sempre motivata e comunicata al richiedente. Contro tale decisione è ammesso, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, appello all'Assemblea degli Associati, o al Collegio dei Probiviri se eletto, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea, o il Collegio dei Probiviri, dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

4. La deliberazione di ammissione del nuovo Associato è registrata tempestivamente nel libro degli Associati dell'Associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

5. La qualifica di Associato è distinta dalla qualifica di "tesserato" della Federazione Italiana Sport Equestri, a cui provvede l'Associazione curando di far tessere il proprio Associato con la specifica qualifica cavaliere, dirigente, istruttore o



tecnico, socio, ecc.), alla Federazione Italiana Sport Equestri. La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. La quota associativa non è rivalutabile né restituibile agli associati. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, non possono essere ammessi associati temporanei.

6. La domanda di ammissione ad Associato è presentata sottoscritta dall'Associato stesso se maggiorenne. La domanda del soggetto minorenni è sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenni ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenni che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..

7. Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, gli Associati hanno:

- il diritto a partecipare alle attività sociali e ad ogni attività promossa dalla Associazione;
- il diritto di usufruire di tutti i servizi della Associazione posti a disposizione degli Associati stessi e di frequentare i locali e gli spazi messi a disposizione degli Associati;
- il diritto di esercitare il proprio voto in Assemblea e di candidarsi alle cariche sociali, se maggiorenni, o di esercitare il diritto di voto per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di loro la responsabilità genitoriale, se minorenni
- il diritto di esaminare i Libri Sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, il quale dovrà provvedere entro i successivi 15 giorni.




10. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Pertanto, non hanno diritto a riparto o suddivisione di patrimonio, né in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di cessazione del rapporto associativo.

11. Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, si impegnano a:

- conoscere, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'Associazione, e rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota sociale o i contributi straordinari deliberati dagli Organi Sociali;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità sociali;
- svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, con spirito di servizio;
- rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni impartite da F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri);
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere comportamenti conformi allo spirito al decoro e alle finalità della Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

12. L'Associato che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo



comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni, definite con regolamento interno dell'Associazione.

13. La qualifica di Associato si perde per recesso, per morosità e per esclusione. Ogni Associato può recedere con semplice comunicazione non motivata. Gli Associati che abbiano comunicato il recesso non hanno diritto ad alcuna restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso.

14. L'esclusione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di esclusione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria o dal Collegio dei Probiviri se eletto. Nel corso di tale Assemblea, o della riunione del Collegio dei Probiviri se eletto, alla quale deve essere convocato l'Associato interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea o della riunione del Collegio dei Probiviri se eletto. L'Associato escluso radiato non può essere più ammesso. L'esclusione opera automaticamente e contestualmente se l'Associato subisse provvedimento di radiazione alla Federazione Italiana Sport Equestri o da altro organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP.

15. Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota sociale annuale de-

Elbi
Marozzini

liberata dall'Assemblea Ordinaria, con il rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Gli Associati morosi perdono la qualifica di Associato al protrarsi della morosità per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota. In caso di protrarsi del ritardo nel pagamento, l'Associazione provvede a metter in mora l'Associato debitore e concedergli un termine di 30 giorni per regolarizzare il proprio pagamento. Trascorso il termine della formale messa in mora, si procede alla cancellazione dell'Associato moroso dal libro degli Associati.

ART. 8 – TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

1. I tesserati sono i soggetti che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti adottati dalla F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri. Al tesseramento provvede l'Associazione inquadrando l'Associato nella/e categorie secondo le competenze e abilitazioni dello stesso, in coerenza alle previsioni regolamentari della Federazione Italiana Sport Equestri.
2. L'Associazione è obbligata a tesserare alla F.I.S.E. tutti coloro che praticano sport presso i propri impianti di sport equestri, se non già tesserati direttamente a F.I.S.E. o per il tramite di altra Associazione o Società Sportiva Dilettantistica affiliata o aggregata a F.I.S.E..
3. Per provvedere al tesseramento presso F.I.S.E. l'Associato deve presentare formale richiesta sulla modulistica predisposta da F.I.S.E.. Detta richiesta è firmata dall'Associato stesso se maggiorenne. Il tesseramento del minorenni avviene previa presentazione di espressa richiesta sulla modulistica predisposta da F.I.S.E. e sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenni ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta



dall'Associato minorenni che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..

4. I soggetti che richiedono tesseramento presso F.I.S.E. sono tenuti a pagare anticipatamente, e per il tramite dell'Associazione, la Quota F.I.S.E. prevista per il tesseramento, in funzione della categoria o delle categorie di tesseramento richiesto.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 e ss. mm. e ii..

ART. 9 – ORGANI

1. Gli Organi della Associazione sono costituiti da:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione;
- d) Il VicePresidente;
- e) il Segretario.
- f) l'Organo di Controllo o il revisore legale dei conti qualora nominato dall'Assemblea
- g) il Collegio dei Probiviri, qualora eletto dall'Assemblea.

2. Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni; non ricoprono cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche dell'attività sportiva equestre, o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I.; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per



delitti non colposi; e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni determinate da provvedimenti passati in giudicato, per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. La Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è costituita da tutti gli Associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa; è il massimo organo deliberativo della Associazione; può essere Ordinaria e Straordinaria.
2. Al sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 117/2017 ogni Associato ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato, purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa. Nessun Associato può ricevere più di una delega.
3. Alla Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti la attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
4. La convocazione della Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, avviene con pubblicazione della convocazione affissa nella sede dell'Associazione e mediante lettera raccomandata, posta elettronica, posta elettronica certificata da indirizzare, almeno 15 giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun Associato avente diritto di parteciparvi. Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente

Mario Zanichelli

o, in sua assenza o impedimento, dal VicePresidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.

6. Il Presidente della Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Associati scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In casi di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno degli Associati alla redazione verbale.

7. L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. La Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e ogni deliberazione concernente persone. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente della Assemblea e da chi lo ha redatto, è conservato agli atti della Associazione e ogni Associato può prenderne visione.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la approvazione del Rendiconto economico e finanziario.

2. La Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dagli Associati con diritto di voto. Qualora la prima convocazione non raggiunga il quorum stabilito, l'Assemblea si riunisce, in seconda

Handwritten signature: H. Zanichelli

convocazione trascorse almeno 24 ore un'ora dalla prima, e può validamente deliberare qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. L'Assemblea si riunisce e validamente delibera anche con la presenza di Associati o delegati mediante mezzi di videocomunicazione, svolgendosi quindi in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Del rispetto di tali condizioni in caso di assemblea con collegamenti telematici deve essere dato atto nel relativo verbale.

3. La Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati.

4. Sono compiti della Assemblea Ordinaria:

- a. nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, qualora ne ricorrano le condizioni prescritte dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. nomina e revoca, qualora lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d. approva il bilancio;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;


Hondanich

- g. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAODINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo del totale degli Associati con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
2. L'Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale degli Associati. La Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale degli Associati presenti o rappresentati, aventi diritto al voto. L'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e liquidazione deve essere deliberata con il voto favorevole di 3/4 dei soci.
3. La Assemblea Straordinaria delibera su:
 - a) le modifiche da apportare allo Statuto
 - b) le questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione;



- c) l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Associazione e la nomina del Liquidatore.
4. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme dei precedenti articoli sull'Assemblea Ordinaria.

ART. 13 – IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dalla Assemblea generale tra gli Associati maggiorenni; dura in carica quattro anni; è il Rappresentante Legale dell'Associazione, e rappresenta agli effetti di legge la Associazione stessa; convoca le Assemblee degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il Rendiconto Consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati e dichiara aperte le Assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal VicePresidente o, in difetto, dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.
2. Il VicePresidente della Associazione è eletto dall'Assemblea generale tra gli Associati; dura in carica quattro anni; coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese della Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente della Associazione, che lo presiede; il Vicepresidente; da tre, cinque o sette consiglieri, secondo quanto



sarà deliberato di volta in volta, in sede di elezione, dall'Assemblea degli Associati.

2. I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea degli Associati tra gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il mandato del Consiglio Direttivo ha durata pari al quadriennio olimpico, e l'elezione del nuovo organo deve avvenire entro il mese di dicembre successivo allo svolgimento delle olimpiadi estive, o comunque dell'anno in cui dovrebbero essere programmate le olimpiadi estive, anche se non dovessero svolgersi per qualsiasi motivo. Qualora per qualsiasi motivo si dovesse eleggere cariche sociali in periodo differente, gli Organi così eletti scadono comunque come da indicazioni del precedente punto.

3. Il Consiglio Direttivo ha poteri esecutivi oltre che il compito di gestire e amministrare l'Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito:

- a) attuare le deliberazioni della Assemblea e dirigere la Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per la amministrazione e conduzione della Associazione, inclusi la assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria, determinare e interrompere contratti di collaborazione sotto qualsiasi forma, accettare che l'Associazione si avvalga delle prestazioni di volontari;
- c) stabilire la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati, indicando data e ordine del giorno, almeno una volta all'anno e convocare la Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;



- d) redigere la proposta di Rendiconto consuntivo della Associazione, e la proposta dell'importo delle eventuali quote di iscrizione e delle quote sociali, da sottoporre alla approvazione della Assemblea degli Associati;
- e) stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote associative e dei contributi associativi;
- f) determinare i corrispettivi per le prestazioni inerenti gli scopi e le finalità associative e offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- g) esaminare le domande di ammissione degli aspiranti Associati, e deliberarne l'accettazione, ovvero deliberare di delegare tale funzione al Presidente, o al VicePresidente, o ad altro Consigliere a ciò delegato;
- h) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- i) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli Associati, qualora si dovessero rendere necessari.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un VicePresidente, o in assenza anche di questi, da un Consigliere in ordine di anzianità come Associato, o ancora in subordine, dal Consigliere



più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

6. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

7. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

ART. 15 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Associati non facenti parte del Consiglio stesso, nel qual caso ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio ma non di esprimere il proprio voto. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

2. Il Segretario collabora con il Presidente e cura la esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna della Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

Elbi
Mario Zanichan

1. La Assembleia Ordinaria, qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 nomina l'Organo di Controllo che può essere costituito sia in forma monocratica che collegiale, resta in carica per 4 anni, ed i membri sono rieleggibili. Qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Organo di Controllo è nominato tra i componenti iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali dei Conti.
2. L'Organo di Controllo in composizione collegiale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.
3. L'Organo di controllo esercita i poteri e le funzioni prescritte dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
4. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea Ordinaria degli Associati può nominare tra gli Associati stessi, il Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri ed un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dagli Associati ed a comminare le sanzioni relative. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo statuto e dai Regolamenti F.I.S.E..



Mario Tamburini

ART.18 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. I titolari degli Organi Associativi decadono:
 - a) per dimissioni o morte;
 - b) per perdita della qualità di Associato, ad eccezione del Segretario e dei Componenti l'Organo di Controllo, che possono essere non Associati;
 - c) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
2. La revoca viene deliberata dalla Assemblea degli Associati, sentito il Componente di Organo Associato per la quale è proposta.
3. Il venir meno per qualsiasi causa del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.
4. Il venir meno per qualsiasi causa di un altro componente degli Organi Associativi determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo. Quando trattasi del Segretario si opera come previsto per la nomina di detto Organo.

ART. 19 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, ogni varia-

Handwritten signature:
Hans Zaniboni

zione delle cariche elettive alla F.I.S.E., al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche, mediante trasmissione di copia del verbale nelle forme telematiche espressamente previste dagli specifici regolamenti.

2. L'Associazione si impegna comunque a trasmettere, in via telematica nelle forme espressamente previste dagli specifici regolamenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione alla F.I.S.E. riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

3. Ai sensi dell'art. 20 del DM 106/2020 l'Associazione, secondo le modalità tecniche previste nell'allegato tecnico A, dovrà tenere aggiornate le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6 del medesimo Decreto, nonché depositare:

- a) le modifiche dello statuto
- b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi;
- c) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione, gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge, comprese le variazioni delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità;

ART. 20 – CARICHE ASSOCIATIVE

1. Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso, nel

Handwritten signature: Maurizio

rispetto dei limiti e modalità fissati dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

ART. 21– RAPPRESENTANTI DEI CAVALIERI, DEI CAVALIERI PROPRIETARI DI CAVALLI, DEI TECNICI

1. Il Presidente, con cadenza coerente con le norme federali vigenti convoca e presiede tre distinte assemblee:

- assemblea dei Cavalieri: a cui prende parte ciascun cavaliere Associato dell'Associazione e Tesserato alla F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri, in possesso di Autorizzazione a Montare;
- assemblea dei Cavalieri Proprietari di Cavalli: a cui prende parte ciascun cavaliere Associato dell'Associazione e Tesserato alla F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri, che risulti proprietario, in forza dell'iscrizione di almeno un equide al Ruolo Federale del cavallo, e che almeno un equide di proprietà dello stesso abbia partecipato ad una manifestazione sportiva svoltasi sotto l'egida F.I.S.E. o FEI nell'ultimo quadriennio;
- assemblea degli Istruttori e Tecnici: a cui prende parte ciascun Istruttore o Tecnico in regola con gli aggiornamenti nel rispetto delle norme F.I.S.E. e presente nella griglia dell'Associazione;

2. In dette assemblee si procede all'elezione del rappresentante di ciascuna delle predette categorie. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.S.E., per il costante aggiornamento degli atti federali.

ART. 22 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guido Zamboni", written vertically on the right side of the page.

anno.

2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 il Consiglio Direttivo redige annualmente il Bilancio d'esercizio nelle forme previste dalla vigente normativa, lo sottopone all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 23 – SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

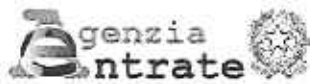
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore Individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della F.I.S.E., le norme del libro I del codice civile e quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 e dal D.Lgs. 117/2017.

Marina Anton

[Signature]



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI: MANTOVA

Registrazione di Atto Privato

Il 08/11/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNH , serie 3 , numero 1231

data di stipula: 21/10/2024

ident.vo telematico: TNH24L001231000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93030180207

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93030180207				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

